

Sentenza 665/2024

Repertorio 720/2024

Liquidazione  
Controllata 39/2024



R.G. 1540-1/2024

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Sezione XIV**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

**dott. Angela Coluccio** - **Presidente**

**dott. Fabio Miccio** - **Giudice rel.**

**dott. Caterina Bordo** - **Giudice**

nel procedimento n. 1540-1/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Sig. Ivano Piccirilli, (c.f. PCCVNI59A27H501R), rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Melchionna e con l'assistenza dell'Avv. Norberto Ventolini, nella qualità di Gestore della Crisi, nominato dall'Organismo di composizione CILSE Roma

- **Ricorrente** -

**SENTENZA**

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dal Sig. Ivano Piccirilli, per il tramite dell'Avv. Paolo Melchionna, con l'assistenza del Gestore della Crisi, Avv. Norberto Ventolini;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di consumatore, avendo cessato ogni attività di impresa e svolgendo ad oggi attività lavorativa di consulente con contratto di lavoro subordinato, sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 268 c. 1 CCII lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024, immediatamente applicabile anche alle procedure pendenti, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”* e deve altresì contenere *“l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”*, secondo cui *“quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione del Gestore della crisi nominato dall'OCC nella persona dell'Avv. Norberto Ventolini, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (vds. pagg. 3-6 relazione del Gestore della Crisi, allegata al ricorso);

rilevato che le cause dell'indebitamento sono individuate dal Gestore della Crisi nello stato di crisi in cui si è trovata la IES S.r.l., di cui il Sig. Piccirilli era socio, e nel fallimento dei tentativi di risanamento della società, e nella conseguente esposizione debitoria maturata dal Sig. Piccirilli in proprio, quale garante personale della IES S.r.l., che a marzo 2011 è stata dichiarata fallita proprio su iniziativa dell'odierno ricorrente;

rilevato che l'esposizione debitoria del Sig. Piccirilli ammonta a complessivi Euro 5.292.252,57 (vds. appendice alla proposta di liquidazione controllata, allegata al ricorso);

rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili e mobili registrati;

rilevato che nel 2015 il Sig. Piccirilli è stato assunto come dipendente part time della I & P. S.r.l., con uno stipendio mensile netto, come media degli ultimi tre anni, di Euro 869,00 (vds. certificazioni dei redditi anni 2021, 2022 e 2023, allegato 9 al ricorso);

rilevato che il gestore, nella propria relazione, ha attestato che l'attivo da distribuire ai creditori si ricaverebbe: i) dalla messa a disposizione della somma di euro 15.000,00 da parte della sorella del proponente, sig.ra Federica Piccirilli; ii) dalla cessione della quota di partecipazione nella società C- Hive S.r.l. pari al 10% del capitale sociale di euro 1.000,00; iii) dalla messa a disposizione da parte del Sig.

Ivano Piccirilli della quota residuale del reddito, detratte le spese di sostentamento, pari ad euro 300,00, per un totale calcolato sulla durata della procedura di Liquidazione controllata, ovvero 36 mesi, di euro 10.800,00;

rilevato che, quindi, la somma complessiva messa a disposizione della Procedura è pari ad euro 25.900,00;

rilevato che il Sig. Piccirilli ha altresì dichiarato di mettere a disposizione della Procedura anche le somme giacenti sui due conti correnti al medesimo intestati nn. 15196556 e 701737;

rilevato che secondo il Gestore la somma messa a disposizione dei creditori è *“ampiamente congrua in ragione delle finanze a disposizione del proponente”* (vds. pag. 12 relazione del Gestore), anche tenuto conto delle spese di sostentamento (quantificate in Euro 2.500,00 mensili) necessarie per il ricorrente e il suo nucleo familiare, che risulta essere composto da quattro persone, ovvero dal Sig. Piccirilli, dalla compagna dello stesso sig.ra Saint Santos e dai due figli della coppia, di 22 e 18 anni;

rilevato che il Gestore della crisi, nella propria relazione, conclude per la fattibilità della proposta di liquidazione formulata dal ricorrente ex art. 268 ss CCII, essendo la stessa *“attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo nel contempo risultati ragionevolmente conseguibili”* (vds. pag. 14 relazione citata);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore;

rilevato che il debitore ha messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

### **P.Q.M.**

#### **Visto l'art. 270 CCII**


- 1) Dichiaro aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. Ivano Piccirilli;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
- 3) Nomina liquidatore l'OCC nella persona dell'Avv. Norberto Ventolini;
- 4) Ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

- 5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il **termine perentorio di giorni 90** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
- 8) **dispone che il liquidatore:**
  - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
  - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
  - **entro 5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
- 9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.


**Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente, al debitore ed al liquidatore nominato.**

Roma, 6/11/24

**Il Giudice Est.  
dott. Fabio Miccio**



**Il Presidente  
dott. Angela Coluccio**



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
Deposito in Cancelleria**



Roma, li 7.11.2024.....

**FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
NAMA CRISTINA LE**

